

REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

sulle tariffe dei servizi aerei di linea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare misure destinate alla progressiva instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente all'articolo 8 A del trattato; che tale mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/601/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra Stati membri ⁽⁴⁾ ha costituito un primo passo verso la liberalizzazione in materia di tariffe aeree, liberalizzazione che è necessaria per il completamento del mercato interno nel settore dei trasporti aerei; che il Consiglio ha convenuto di adottare ulteriori misure di liberalizzazione;

considerando che è opportuno stabilire precisi criteri in base ai quali le autorità degli Stati membri debbono valutare le tariffe aeree proposte;

considerando che un sistema di duplice rifiuto dell'approvazione delle tariffe aeree resta un obiettivo da conseguirsi al 1° gennaio 1993; che sperimentare nel frattempo detto sistema costituisce un elemento importante per conseguire una maggiore liberalizzazione;

considerando che è auspicabile istituire un sistema di zone più flessibile, semplice ed efficace, entro il quale le tariffe aeree che soddisfano particolari condizioni hanno titolo per un'approvazione automatica da parte delle autorità aeronautiche degli Stati interessati;

⁽¹⁾ GU n. C 258 dell'11. 10. 1989, pag. 3, e
GU n. C 164 del 5. 7. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12.

considerando che, ove le tariffe aeree siano oggetto di duplice approvazione e di duplice rifiuto dell'approvazione, è opportuno istituire una procedura che consenta agli Stati membri di chiedere alla Commissione di valutare e decidere se una tariffa aerea proposta soddisfi i criteri stabiliti; che, ove le tariffe aeree siano eccessivamente elevate o basse, fintantoché l'esame è in corso, la Commissione deve poterne sospendere l'applicazione;

considerando che, ove le tariffe aeree siano oggetto di duplice approvazione, debbono essere previste una rapida consultazione tra gli Stati membri in caso di disaccordo nonché procedure per comporre le controversie non risolte mediante consultazioni;

considerando che il presente regolamento sostituisce la direttiva 87/601/CEE; che risulta pertanto necessario abrogare tale direttiva;

considerando che è auspicabile che il Consiglio adotti ulteriori misure di liberalizzazione in materia di tariffe aeree entro il 30 giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SETTORE D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento riguarda i criteri e le procedure da seguire per la fissazione di tariffe aeree di linea praticate sulle rotte fra Stati membri.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *tariffe aeree di linea*, i prezzi da pagarsi, nella moneta nazionale applicabile, per il trasporto di passeggeri e di bagagli su servizi aerei di linea e le condizioni di applicazione di tali prezzi, comprese la remunerazione e le condizioni offerte alle agenzie e ad altri servizi ausiliari;